



REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI ¹

«Gli studenti, come titolari del diritto della "libertà di apprendimento", sono protagonisti primari del cammino formativo, partecipano in modo creativo all'elaborazione e attuazione di esso, nelle forme rese progressivamente possibili dal maturare dell'età e con le caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo»

(Progetto educativo Nazionale delle scuole salesiane)

«...l'obiettivo delle norme introdotte con il regolamento ... è la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita per gli studenti ...»

(Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Premessa)

«...il nuovo testo normativo (art. 4, comma 2 del D.P.R. 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 249 del 24.06.1998) tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica...» (Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Principi generali).

Premessa

Condizioni essenziali per la realizzazione del Progetto Educativo della scuola sono:

- la serena collaborazione tra le diverse componenti della Comunità Educativa (alunni, genitori, Docenti, Comunità Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), personale non docente).
- la libera scelta della scuola da parte dei genitori e degli alunni e il conseguente impegno di assunzione del Progetto Educativo della scuola.

Il presente Regolamento ha una funzione regolamentativa della disciplina degli studenti, che saranno soggetti a sanzioni disciplinari nell'eventualità di infrazioni che le comportano.

1. Il presente Regolamento è stato aggiornato, tenendo conto del D.P.R. 235 del 21.11.2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 249 del 24.06.1998 - in G.U. 18 dicembre 2007, n. 293 .Nota del MIUR
- prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

1. Diritti degli alunni

"L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola" (D.P.R. 249/98- ex art. 2), perciò la scuola, all'atto dell'iscrizione, farà conoscere il Progetto Educativo, il Piano dell'Offerta Formativa e il presente Regolamento affinché ogni alunno, insieme alla famiglia, ne prenda atto.

La scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti:

- un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola una valutazione trasparente
- la tutela della riservatezza
- possibilità di dialogo sereno e costruttivo nel rispetto delle idee e delle opinioni di ciascuno
- ambienti e strumentazioni adeguate alla normativa vigente
- spazi partecipativi e possibilità d'iniziativa nel rispetto della normativa scolastica ministeriale e del Regolamento della scuola
- adeguato accompagnamento nello svolgimento del processo educativo
- attenzione e dialogo educativi tali da prevenire e/o risolvere comportamenti lesivi delle norme contenute nel presente regolamento.

2. Doveri degli alunni

Rispetto dei tempi

"Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio". (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA 1)

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi stabiliti per l'ingresso e l'uscita dalla scuola.
2. Ogni alunno, oltre al Diario scolastico, dovrà sempre avere con sé il Libretto personale per le giustificazioni e per le comunicazioni scuola – famiglia.

Diario e libretto personale dovranno essere tenuti con cura ed utilizzati solo per uso scolastico. Le giustificazioni dovranno indicare con precisione il motivo e i giorni di assenza, ed essere sottoscritte dai genitori.

3. Nel caso in cui il Libretto personale venga ripetutamente dimenticato a casa, la Preside o la Vicepreside si riserveranno di contattare la famiglia.

Assenze

4. Dopo ogni assenza l'alunno deve presentare alla Preside o al suo sostituto giustificazione scritta sul libretto personale, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, o dall'alunno stesso, se maggiorenne, previa autorizzazione annuale del genitore.

5. L'assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con la Preside, o la Vicepreside, in anticipo.

6. L'alunno privo di giustificazione o con giustificazione incompleta sarà ammesso alle lezioni a discrezione della Preside o della Vicepreside, che si riserverà di contattare la famiglia.

7. Nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare la Preside o la Vicepreside si metterà in comunicazione con la famiglia.

7.bis In caso di assenza l'alunno è tenuto ad informarsi circa l'attività svolta in classe e le consegne assegnate dai docenti. Al rientro deve essere regolarmente preparato per le interrogazioni e le prove scritte di verifica.

Auto giustificazione di assenze e permessi

8. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificare le proprie assenze e i propri permessi d'entrata e uscita fuori orario, previo consenso scritto del genitore.

Il consenso è consegnato alla Preside e depositato in Segreteria. Esso ha validità per l'intero anno scolastico.

9. La scuola si riserva il diritto di informare i genitori del numero delle assenze attuate dall'alunno e dei permessi da lui richiesti e di verificarne le motivazioni, quando ciò fosse necessario.

Ritardi

10. In caso di ritardo gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione della Preside o della Vicepreside dopo aver vagliato le motivazioni che dovranno essere confermate il giorno successivo dal genitore mediante compilazione del permesso di entrata posticipata.

11. In caso di ritardi non motivati o abitudinari l'alunno è ammesso alle lezioni a discrezione della Preside o della Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia e, se necessario, sarà richiesto l'accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le veci.

11bis. Qualora l'alunno esaurisse i tagliandi per giustificare le entrate in ritardo e le uscite anticipate, il genitore è tenuto a farne richiesta formale scritta alla presidenza e a ritirare l'apposito libretto personalmente.

Entrate e uscite

12. Salvo eccezioni concordate con la Preside, dopo la seconda ora di lezione nessun alunno sarà ammesso all'attività didattica e prima della quarta ora di lezione non verrà accordato il permesso di uscita anticipata.

13. Qualora ci fossero necessità di permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata dovuta a motivi di trasporto i genitori degli alunni faranno richiesta

scritta alla Preside, allegando la documentazione necessaria (orario bus, treni) entro il 30 Settembre.

Il permesso richiesto non potrà essere superiore ai dieci minuti.

14. Qualora per motivi di salute, gli alunni debbano uscire dalla scuola prima della conclusione delle lezioni, la Preside o la Vicepreside ne valuterà i motivi e avvertirà i genitori e, se necessario, sarà richiesto l'accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le veci.

15. Non è consentito allontanarsi dall'Istituto senza permesso.

16. In caso di entrata o uscita irregolare, non motivata o abituaria, l'alunno è ammesso alle lezioni a discrezione della Preside o della Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia. I ritardi e le uscite anticipate abituarini incideranno sul voto di condotta.

17. Gli alunni possono chiedere un colloquio personale con ciascun docente previo appuntamento. Solo in via eccezionale e con il consenso del docente potrà essere richiesto un colloquio durante l'orario scolastico.

18. In caso di richiesta di esonero dall'educazione fisica (parziale o totale) la richiesta scritta deve essere indirizzata alla Preside e accompagnata dal certificato medico. In ogni caso l'alunno è tenuto alla presenza in palestra durante le lezioni.

Rispetto delle cose

"Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola" (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA 6)

19. "Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi durante l'attività scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola" (D.P.R. 249/1998 ART.3 COMMA 5).

20. Durante gli intervalli gli alunni dovranno uscire dall'aula e dai laboratori, per recarsi negli spazi previsti. Al cambio dell'ora tutti gli alunni rimangano in classe. Durante la ricreazione gli alunni non possono trattenersi in aula, ma devono sostare negli spazi appositi.

21. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente. L'affissione deve essere comunque concordata con la Preside o con la Vicepreside.

22. La stessa bacheca di classe deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche.

23. L'Istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc.,

né assume alcuna responsabilità o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti all'interno nell'Istituto. E' fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie per impedire qualsiasi evento dannoso.

24. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature scolastiche e viene richiamato con comunicazione scritta alla famiglia.

25. Se non viene individuato un responsabile, sarà tutta la classe che ha utilizzato lo spazio danneggiato a provvedere al risarcimento. Se il danno riguarda spazi comuni, saranno le classi che li utilizzano ad assumersi insieme l'onere della spesa.

26. Gli studenti possono usare l'ascensore solo in caso di necessità e comunque col permesso della Preside o della Vicepreside previa richiesta scritta del genitore.

27. Per le lezioni di educazione fisica in palestra, agli alunni sono richieste tuta e scarpe da ginnastica.

28. Gli alunni sono responsabili coi Docenti dell'attrezzatura, della pulizia e dell'ordine degli ambienti.

Rispetto delle persone

"Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi". (D.P.R. 24.6.1998 ART. 3 COMMA 2)

29. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.

30. Nel caso di improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire assistito da un compagno e recarsi in infermeria. La Preside o la Vicepreside provvederà ad avvisare, eventualmente, la famiglia.

31. Lo studente si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale didattico necessario per la giornata. Non si accettano pertanto richieste di telefonate a casa al fine di chiedere ai genitori di portarglielo, né è possibile chiederlo in prestito ad altri compagni.

32. Non è consentito lasciare in portineria, o in segreteria o al personale della scuola alcun oggetto o materiale, anche didattico, da consegnare agli alunni.

33. È vietato introdurre riviste/libri/video o altro materiale offensivi della dignità della persona e contrari ai principi morali ed educativi dell'Istituto.

33 bis. È vietato introdurre o fare uso di bevande alcoliche all'interno della scuola e durante tutte le attività scolastiche (viaggi istruzione, uscite didattiche/formative, stage ...)

34. L'abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell'ambiente e delle persone che vi operano. Lo studente deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione (non è consentito indossare: "leggings", minigonne, canottiere, top, pantaloni strappati e pantaloncini sportivi, camicie ed abiti scollati e trasparenti).

35. È vietato in tutti gli ambienti scolastici l'uso dei cellulari, che devono essere spenti e riposti nello zaino. Se vengono trovati accesi, o se l'attività didattica viene interrotta dal suono di un cellulare, se ne prevede il ritiro e la restituzione ai genitori.

Per gli alunni del biennio è prevista la consegna del cellulare e/o smartwatch all'inizio delle lezioni; il cellulare sarà restituito al termine della attività scolastica giornaliera.

Per gli alunni del triennio è prevista la consegna del cellulare e/o smartwatch prima dello svolgimento delle verifiche scritte salvo eventuali deroghe deliberate dall'organo di valutazione collegiale.

36. Lo studente deve evitare ogni comportamento verbale aggressivo nonché l'uso di espressioni o parole offensive e bestemmie.

37. Lo studente deve astenersi dall'uso di violenza fisica e psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.

38. Deve rispettare, anche con i comportamenti, la religione, la cultura, le caratteristiche etniche o individuali di tutte le persone.

39. È vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche in tutti gli ambienti scolastici, compresi corridoi, servizi e cortile.

39 bis. È vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche durante l'attività scolastica.

40. L'utilizzo dei distributori alimentari è consentito solo durante gli intervalli.

41. Agli alunni, che usufruiscono del servizio mensa, viene richiesto il rispetto dello specifico regolamento, affisso in sala mensa.

42. Il mancato rispetto di queste regole comportamentali e dei principi educativi della scuola verrà segnalato con comunicazione scritta sul Libretto personale alla famiglia. Nei casi più gravi e recidivi si prevede la convocazione dei genitori o la sospensione.

Rispetto delle attività educative specifiche della scuola

43. Tutti gli alunni sono tenuti a partecipare ai momenti formativi ordinari (buongiorno) e alle giornate di formazione, di festa ecc. che la scuola offre per la promozione integrale della loro persona.

44. Solo seri motivi potranno giustificare la mancata partecipazione che va documentata per iscritto dal genitore.

45. Gli alunni di confessione e/o religione diversa potranno essere esonerati, in forma scritta, solo da momenti strettamente celebrativi. Sono, tuttavia, tenuti al rispetto di tali momenti e degli ambienti di culto della scuola.

46. L'adesione alle attività extrascolastiche, anche facoltative, promosse dalla scuola, comporta la frequenza assidua e regolare e il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento.

Rispetto degli obblighi giuridici e disciplina

47. La responsabilità disciplinare è personale (art. 1 comma 3 del d.p.r. 21 novembre 2007, n. 235).

48. Sono soggetti a sanzioni disciplinari i comportamenti dello studente:

* considerati reato dalla vigente legislazione.

* quelli che violano i doveri stabiliti dall'art. 3 del d.p.r. 24 giugno 1998 n. 249

* quelli contenuti nel presente regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.

49. In ogni caso sono considerate gravi mancanze disciplinari i reati, quali ad esempio il furto, la ricettazione, l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a persone, la manomissione e la distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti.

50. Sono pure considerate gravi mancanze disciplinari: marinare la scuola, falsificare la firma dei genitori, dei docenti o del personale direttivo, modificare il voto assegnato, effettuare riprese non autorizzate audio e/o video, nonché lo scambio di posta elettronica, servizi di messaggia istantanea (chat) nei locali scolastici, introdurre riviste/libri/video o altro materiale offensivi della dignità della persona e contrari ai principi morali ed educativi dell'Istituto, introdurre e fare uso di bevande alcoliche.

51. E' assolutamente vietato documentare o filmare fatti e/o persone, che gestiscono o frequentano l'Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale direttivo, amministrativo o di servizio, e riportarli all'interno dei social network (Facebook, Twitter, You tube, ecc...) senza il loro espresso consenso. Qualora venisse accertata tale violazione, l'Istituto potrà rivolgersi alle autorità competenti al fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse

opportuno, promuovere azione legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.

52. Ogni studente concorre a promuovere il buon nome della scuola in ogni sede e deve astenersi dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla scuola e ai valori etico-morali che essa propone, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo docente e ad altri allievi.

53. Il comportamento costituente mancanza disciplinare deve essere prontamente contestato dalla direttrice/preside della scuola allo studente responsabile, il quale deve essere contestualmente invitato ad esporre per iscritto le proprie ragioni e ad addurre le prove a sua difesa entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione. In ogni caso, l'alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

54. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, la direttrice dell'istituto ha altresì l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e l'Organo di Valutazione Collegiale dello studente interessato.

Ricevuto lo scritto difensivo ovvero nel caso di mancata risposta nel termine stabilito, la direttrice dell'istituto provvede all'archiviazione del procedimento disciplinare, qualora emergano evidenti elementi di esclusione della responsabilità dello studente, ovvero all'irrogazione della sanzione.

55. Nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la sospensione temporanea o l'espulsione dalla scuola, la direttrice dell'istituto sente la preside, ed espleta, ove dovesse occorrere, l'attività d'indagine che, in relazione ai fatti contestati e alle difese addotte dallo studente, dovesse risultare necessaria. A tale scopo può assumere informazioni, acquisire documenti, sentire testimoni e compiere ogni atto ed attività necessaria per l'accertamento completo dei fatti.

56. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni:

- a. il richiamo verbale;
- b. il richiamo scritto;
- c. l'obbligo di espletare attività a favore dell'Istituto o di altra comunità per un tempo determinato, non superiore a giorni 15;
- d. l'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un massimo di giorni 15;
- e. l'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, per un periodo superiore a giorni 15;
- f. la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi;
- g. l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico dalle lezioni e dalla frequenza della scuola.

La sanzione del rimprovero verbale sarà adottata nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati nel presente regolamento, non punibili con un provvedimento più grave.

La sanzione del rimprovero scritto sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati nei punti 15, 22, 26, 35, 36, 37, 39, del presente regolamento, nonché in caso di recidiva nelle infrazioni già punite con il richiamo verbale.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni ovvero, nell'ottica della riparazione del danno e della conversione in attività in favore della comunità scolastica, quella dell'obbligo di espletare attività a favore dell'Istituto o di altra comunità per un tempo determinato non superiore a 15 giorni, saranno applicate nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati nei punti 33 bis, 38, 39 bis e, per le violazioni di maggiore gravità tra quelle in esso previste, 50 e 51 del presente regolamento, nonché in caso di recidiva nelle infrazioni già punite con il richiamo scritto.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati nel punto 49 del presente regolamento e di commissione di reati che comunque violino la dignità ed il rispetto della persona umana o pongano in pericolo l'incolumità delle persone, nonché in ogni caso di recidiva nelle infrazioni già punite con l'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In coordinamento con i genitori e, se necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà nei confronti dell'alunno allontanato temporaneamente dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni un percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico sarà applicata, sempreché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico, in caso di ricettazione o spaccio di sostanze stupefacenti, di comportamenti gravemente immorali ovvero di commissione di atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, nonché nei casi di recidiva nei reati che legittimano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni.

Negli stessi casi può essere adottata la sanzione della non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

57. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia, o dallo stesso alunno, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

58. L'applicazione delle sanzioni non esclude l'obbligo per lo studente responsabile di restituzione o di risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi. La mancata restituzione o il mancato risarcimento dei danni arrecati, qualora perdurino successivamente all'irrogazione della sanzione disciplinare, costituiscono mancanze disciplinari.

59. La direttrice/preside è competente ad adottare le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto.

Il *consiglio di classe* è competente ad adottare la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni e dell'obbligo di espletare attività a favore dell'Istituto o di altra comunità per un tempo determinato non superiore a 15 giorni.

Il consiglio della Scuola è competente ad adottare le sanzioni dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni e dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.²

60. Al momento dell'irrogazione delle sanzioni più gravi, la direttrice deve convocare i genitori ed informare gli stessi della situazione disciplinare dello studente.

61. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'*organo di garanzia* interno, composto da un docente designato dalla direttrice/preside, da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. L'organo di garanzia è presieduto dalla direttrice/preside. L'organo di garanzia decide sul ricorso entro 10 giorni.

3. Organi di partecipazione e rappresentanza

Le Assemblee di Classe

62. Le Assemblee di Classe sono momenti gestiti autonomamente dagli alunni con lo scopo di valutare insieme i problemi emergenti, esporre le difficoltà incontrate, proporre iniziative inerenti alla vita della classe e promuovere attività di natura scolastica o parascolastica, analizzare l'andamento della classe e concordare le proposte o le osservazioni da proporre all'Organo di Valutazione Collegiale in occasione degli scrutini.

63. È consentita un'assemblea bimestrale della durata di due ore scolastiche, da tenersi nell'aula dove si svolgono le lezioni. Altre assemblee possono essere autorizzate dalla Preside o dalla Vicepreside, a suo giudizio, una volta esaminati i motivi della richiesta. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare entro tre giorni alla coordinatrice

² Tener conto che nell'adozione delle sanzioni **deve essere presente nel Consiglio di classe e nel Consiglio d'Istituto, il gestore o chi per lui – cioè direttrice della casa con delega o procura** – a norma dell'art. 7, comma 4 del Regolamento dell'attività scolastica.

delle attività educativo-didattiche. Si fa presente che l'autorizzazione delle assemblee successive alla prima sarà vincolata alla consegna del verbale scritto dell'assemblea effettuata.

64. La richiesta di Assemblea viene fatta alla Preside o alla Vicepreside cinque giorni prima della riunione; entro lo stesso termine dovrà essere notificata anche al docente che dovrebbe avere lezione in quell'ora. Non è consentito richiedere l'assemblea più volte allo stesso docente per non interrompere la programmazione didattica.

65. Sul modulo dovranno essere indicati:

- a. l'Ordine del Giorno dettagliato;
- b. l'ora in cui si intende tenere l'assemblea;
- c. la firma dei rappresentanti di classe e del coordinatore/assistente, con il quale deve essere concordata l'assemblea stessa.

66. Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa verrà annotata sul registro di classe ed affissa all'albo, in classe e nell'aula dei docenti.

67. L'insegnante dell'ora, o il coordinatore/assistente, dovrà assistere e vigilare durante le assemblee. Egli può sospendere l'assemblea e riprendere la lezione qualora ravveda negli alunni un comportamento lesivo del rispetto reciproco, della buona educazione o della disciplina in genere.

68. Una sintesi del dibattito e delle conclusioni dell'assemblea deve essere verbalizzata a cura dei rappresentanti di classe e portata a conoscenza del Preside e dei docenti della classe, mediante affissione all'albo.

I Rappresentanti di Classe degli alunni

69. Ogni classe della scuola secondaria superiore ha il diritto di essere rappresentata, nei Consigli di Classe allargati, da due suoi componenti e, in caso di assenza, dai loro sostituti.

Elezione

70. Gli allievi di ciascuna classe, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico, propongono delle candidature, concordandole con il coordinatore/assistente di classe.

71. La classe elegge i due rappresentanti nel giorno e nell'ora stabiliti per le votazioni. Sono eletti i due alunni che ottengono la maggioranza dei voti.

72. Al momento delle elezioni gli alunni di tutte le classi devono esprimere una preferenza per l'elezione dei due rappresentanti presso la consulta provinciale degli studenti, previa presentazione delle candidature.

73. Gli alunni che risultano eletti come rappresentanti di classe, rappresentante d'Istituto e rappresentanti della consulta provinciale vanno a costituire la consulta degli studenti.

74. I docenti responsabili della commissione elettorale comunicano alla direttrice e alla Preside i nomi degli eletti.

75. Per le classi successive alla prima , nel periodo che precede l'elezione, si intendono confermati in carica i rappresentanti uscenti, eletti nel precedente anno scolastico.

Ruolo e identità

76. Gli alunni rappresentanti si fanno portavoce dei problemi e delle esigenze della propria classe nei confronti dei singoli docenti e degli organi ufficiali.

77. Collaborano con gli insegnanti della propria classe e con il coordinatore/assistente per tenere unita la classe e per proporre e realizzare le attività didattiche (lezioni, gite, uscite culturali, visite tecniche, iniziative scolastiche varie, ecc.) ed extradidattiche (gruppo classe, ritiri, momenti formativi, ecc.).

78. Assicurano la loro presenza ai Consigli di classe allargati; in tale occasione intervengono esponendo eventuali esigenze, proposte o problemi emersi nell'assemblea di classe, discutendole con i docenti e i rappresentanti dei genitori.

79. Si impegnano:

- a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto; a proporre iniziative, anche a livello personale; a partecipare agli incontri formativi.
- a richiamare i propri compagni al rispetto delle strutture e delle attrezzature.

L'assemblea di classe

80. Gli alunni richiedono, organizzano e guidano l'assemblea di classe. Riferiscono tempestivamente e puntualmente gli argomenti trattati e le decisioni prese nell'assemblea, redigendo un verbale che viene consegnato alla preside ed esposto all'albo. Eventualmente comunicano di persona quanto emerso ai docenti interessati.

Decadenza

80. In caso di gravi inadempienze è prevista la decadenza del rappresentante, al quale subentra il primo eletto in ordine di voti.

Il Regolamento degli studenti per l'anno scolastico 2018-2019 è stato **deliberato**, per gli aspetti di sua competenza, dal Collegio Docenti nella seduta del giorno **14 giugno 2018**.

Ha ricevuto l'**approvazione** da parte del Gestore in data **24 giugno 2018**.